

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO DI ANALISI ORGANOLETTICHE, FISICHE, CHIMICO FISICHE,
CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE SU CAMPIONI
PRELEVATI NEL TERRITORIO GESTITO DA ADF S.P.A NELLA PROVINCE DI
GROSSETO E SIENA**



Acquedotto del Fiora

○ **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	3
ART 2 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 3 -IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
ART. 4 – “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO”.....	4
ART. 5 – PENALI.....	9
ART. 6- DOCUMENTAZIONE	9
ART. 7- NORME CONTRATTUALI.....	9
ART. 8– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART 9 RECESSO.....	11
ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO.....	11
ART. 11- DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	11
ART. 12 – CONTROVERSIE E RISERVE.....	12
ART. 13- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 14 – IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO.....	12
ART. 15 – PREZZI CONTRATTUALI.....	12
ART. 16 – SINISTRI E DANNI.....	13
ART. 17– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE....	14
ART.19 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	14
ART. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	14
ART 21 CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 22– PERSONALE	16
ART. 23 CONTABILITA'	16
ART. 24 PAGAMENTI.....	16
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI.....	17

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto il servizio di esecuzione di analisi organolettiche, fisiche, chimico-fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, ai sensi delle relative normative, e di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore nel periodo di validità del contratto, nel campo delle acque destinate al consumo umano, sorgive, superficiali, sotterranee e del ciclo dei reflui. Il servizio ha per oggetto:

- la fornitura di appositi contenitori per i prelievi
- l'attività di ritiro campioni
- le determinazioni in laboratorio secondo le metodiche analitiche previste dalla normativa vigente in materia o secondo specifiche concordate tra le parti
- la digitalizzazione e restituzione dei risultati analitici.

L'esecuzione delle analisi è finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti e di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore nel periodo di validità del contratto e al controllo di gestione.

Si precisa che le prestazioni indicate sono da ricondurre alle singole voci di attività previste nell'elenco prezzi; sono da intendersi, quindi, comprese nel relativo corrispettivo.

ART 2 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

E' condizione indispensabile per la partecipazione alla presente procedura di gara l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 dei parametri previsti dal D. Lgs. 18/2023;

E' altresì indispensabile l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per i parametri BOD5, COD, SST su matrice acque reflue.

Al fine della partecipazione alla presente procedura di gara, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale sopra richiamati ed altresì il possesso del requisito tecnico professionale di cui al bando di gara NON E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE MEDIANTE ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO. Si rappresenta l'esigenza, tenuto conto della sensibilità e delicatezza che le prestazioni affidate, di controllo diretto delle attività, volto a garantire un'esecuzione più accurata e precisa possibile.

ART. 3 -IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'Accordo è stimato in € 340.000,00 (euro trecentoquarantamila/00) al netto di IVA. Nel rispetto dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è stata effettuata la valutazione dei rischi interferenti sui

luoghi di lavoro interessati e ne è stata riscontrata l'assenza. Pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.

La durata del presente Contratto è stabilita in 30 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Servizio. Laddove al termine dei 30 mesi non fosse terminato l'importo a base di contratto la Committente, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione da inviarsi con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 365 giorni.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

ART. 4 – “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO”

Le determinazioni che possono essere richieste sono riportate nell'elenco prezzi. Il servizio si svolgerà attribuendo ai campioni gruppi di parametri determinati e ricorrenti.

Stante il ricorrere, in via residuale, dell'esigenza di effettuare analisi diverse e non previste nell'elenco prezzi sopra descritto, AdF si riserva la possibilità di richiedere l'analisi di parametri diversi, sulla base delle effettive necessità che possano rendersi necessarie nel corso dello svolgimento del servizio.

In tali casualità il responsabile del procedimento si accorderà di volta, in volta con il personale di riferimento indicato dal fornitore, definendo per ogni casistica, prestazioni necessarie, tempistiche e modalità di svolgimento delle stesse; i prezzi verranno individuati in contraddittorio tra le parti.

Il fornitore dovrà attenersi, nell'espletamento del servizio, a tutte le leggi, le norme vigenti, le regole di buona tecnica riguardanti il tipo di attività previsto dal presente accordo quadro, alle prescrizioni di seguito elencate, nonché alle altre indicazioni che, all'atto esecutivo, verranno impartite dal personale di Acquedotto del Fiora incaricato.

Al fornitore sarà comunicato il programma di massima mensile dei campioni prima dell'inizio del mese di riferimento ma si precisa che lo stesso è suscettibile di modifiche durante lo svolgimento dell'attività. Dovrà essere considerata la possibilità di campioni non programmati dei quali sarà dato di volta in volta preavviso, ma anche di campioni effettuati in situazioni urgenti ed imprevedute per i quali si potrebbe rendere necessario il ritiro e l'esecuzione delle relative analisi lavoro come descritto in dettaglio successivamente.

CAMPIONAMENTO

Le attività di campionamento sono svolte da Acquedotto del Fiora con propri addetti e mezzi.

Il fornitore si impegna ad individuare un unico vettore per il trasporto o comunque ad organizzare il servizio in modo da convogliare tutte le richieste verso un unico riferimento in grado di gestire i rapporti nei confronti della SA.

Il fornitore si impegna altresì a ritirare i campioni da analizzare presso la Sede Via Giordania n. 69 - 58100 Grosseto secondo l'articolazione che segue.

Le fasce orarie individuate per il ritiro sono le seguenti:

1. ritiro programmato: giorni feriali da lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
2. ritiro su richiesta il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
3. ritiro su richiesta il sabato e la domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il programma di massima settimanale dei ritiri giornalieri dei campioni sarà indicato da Acquedotto del Fiora entro il giovedì; si precisa che lo stesso sarà suscettibile di modifiche durante lo svolgimento dell'attività.

I campioni devono essere ritirati perentoriamente entro il giorno del campionamento (entro le fasce orarie sopra indicate).

Nella fase di accettazione dei campioni, il fornitore verifica lo stato di integrità dei contenitori e, in particolare, che le indicazioni riportate in etichetta siano complete. Ogni campione, dal momento del ritiro fino al termine dell'analisi dovrà essere conservato adeguatamente con particolare riferimento alla tipologia dei contenitori e alla temperatura di conservazione; resta inteso che tutte le modalità operative dovranno avvenire nel rispetto delle normative vigenti e in maniera idonea secondo quanto previsto dalle metodiche analitiche applicate.

Per il trasferimento dei campioni dal centro di raccolta alla sede del proprio laboratorio di analisi il fornitore deve avvalersi di appositi contenitori refrigerati, in dotazione ad ogni veicolo per il trasporto, idoneo a garantire la successiva validità delle determinazioni analitiche, distinti a seconda della natura del campione da analizzare.

Durante il trasporto le bottiglie devono essere collocate nel contenitore refrigerato in modo da impedire il loro rovesciamento e, fra esse, devono essere collocati idonei sistemi di separazione per evitare rotture.

I tempi di consegna al laboratorio del fornitore devono essere tali da assicurare, nel rispetto delle norme di buona pratica di laboratorio, l'inizio della procedura di analisi entro i tempi tecnici previsti dai metodi di prova e comunque entro 24 ore dal prelievo del campione, sia in caso di ritiri programmati che nel caso di ritiri su richiesta o in emergenza.

In caso di emergenza le analisi dovranno essere avviate all'arrivo del campione in laboratorio, anche nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e festivi e i risultati andranno comunicati conclusi i tempi tecnici.

Il fornitore effettuerà comunicazione ad Acquedotto del Fiora nei casi in cui non venga eseguita l'analisi per mancanza di aliquota o nei casi di campioni pervenuti in laboratorio in condizioni ritenute inaccettabili. Saranno comunicate altresì le situazioni relative a campioni non conformi alle specifiche del metodo di analisi.

I campioni saranno accompagnati da un'apposita scheda in cui saranno specificati per ogni campione il numero di identificazione (numero di Protocollo), la descrizione del punto di prelievo, la data e l'ora di prelievo. Le analisi che il fornitore dovrà eseguire sono indicate nel foglio di lavoro recante il numero di identificazione (numero di Protocollo) del campione che viene trasmesso per e-mail da Acquedotto del Fiora dopo il prelievo. In base a sopraggiunte necessità, Acquedotto del Fiora può chiedere l'esecuzione di ulteriori prove, anticipando tale richiesta per telefono e facendola seguire dalla trasmissione del nuovo foglio di lavoro.

ATTREZZATURE E MATERIALI FORNITI DAL LABORATORIO FORNITORE

Ai fini del regolare svolgimento delle attività di campionamento il fornitore si impegna a fornire le seguenti attrezzature e materiali concordando la consegna con gli addetti di Acquedotto del Fiora:

I contenitori per prelievi sono adeguatamente stabilizzati e/o sterilizzati secondo quanto indicato nei metodi ufficiali impiegati nell'esecuzione delle analisi.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Fatta salva la riservatezza dei risultati analitici, che per nessun motivo potranno essere utilizzati dal fornitore, essi dovranno essere comunicati solo ai referenti autorizzati da Acquedotto del Fiora che verranno indicati dopo la formale stipula del contratto.

Il fornitore si impegna a fornire i risultati delle analisi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione delle stesse; nel caso di fuori norma la comunicazione scritta e deve essere trasmessa non appena rilevato il fuori norma rispetto alle specifiche fornite da Fiora.

Il fornitore dovrà provvedere a fornire i risultati definitivi (validati dal Responsabile) via posta elettronica ad Acquedotto del Fiora nel minor tempo possibile rispetto ai tempi tecnici di esecuzione delle analisi. I rapporti di prova dovranno essere inviati entro dieci giorni dalla data di consegna del campione.

Nel caso di urgenze di qualsiasi natura (ad es. anomalie su acque destinate al consumo umano, campioni di acque reflue prelevati in parallelo all'Ente di controllo) i risultati devono essere comunicati

immediatamente trascorsi i tempi tecnici delle analisi, che devono essere avviate all'arrivo dei campioni e alle quali deve essere data la precedenza assoluta. Devono essere redatti contestualmente i rapporti di prova.

METODI DI ANALISI

Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi di prova ufficiali previsti dalle relative normative o secondo specifiche concordate con Acquedotto del Fiora.

Acquedotto del Fiora, in caso di necessità, ha facoltà di richiedere, con specifica richiesta scritta al fornitore, l'analisi di parametri non inclusi nell'elenco dell'allegato prezzi o su matrici non comprese tra quelle indicate.

Il fornitore dovrà inoltre fornire l'elenco dei metodi con indicate le prove accreditate, con i dati relativi alle prestazioni dei metodi adottati (incertezza, limiti di sensibilità, accuratezza, precisione...) che dovranno essere almeno quelli previsti dalle relative leggi di riferimento.

Le unità di misura con cui saranno espressi i risultati saranno quelle indicate dalle relative leggi di riferimento, se non diversamente indicato da Acquedotto del Fiora.

Il fornitore si impegna a comunicare ad Acquedotto del Fiora eventuali prove date in sub affido prima della loro esecuzione.

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

I campioni per analisi vengono idoneamente conservati al fine di escludere qualsiasi rischio di alterazione e/o contaminazione che possano compromettere idoneità, concentrazione, purezza e stabilità.

Il fornitore si impegna, a conservare i campioni in maniera idonea a garantire le eventuali ripetizioni delle analisi fino alla comunicazione dei risultati per le analisi chimiche e per 24h dalla data di accettazione per le analisi microbiologiche salvo che le analisi non siano ripetibili per campioni deteriorabili.

DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI PROVA

Il rapporto di prova, sottoscritto dal professionista regolarmente abilitato alla firma dei referti analitici, deve contenere le seguenti informazioni (suscettibili di modifica in seguito a variazioni delle necessità di



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora): dati di identificazione del campione contenuti nella scheda di accompagnamento ai campioni in particolare:

- comune, punto di prelievo, codice punto prelievo, tipologia del campione
- denominazione ed indirizzo di Acquedotto del Fiora
- numero di protocollo del campione attribuito da Acquedotto del Fiora
- codice di riferimento assegnato dal Laboratorio del fornitore
- data di ritiro del campione da parte del fornitore
- data ed ora di campionamento
- tipologia di campionamento (medio con indicazione dell'intervallo temporale o istantaneo)
- data di inizio e fine delle analisi
- data di emissione del rapporto di prova
- limiti di legge ove previsto dalla relativa normativa
- risultati analitici relativi ai parametri analizzati corredati dal limite di rilevabilità strumentale e dall'incertezza ove disponibile
- indicazioni sulle metodologie analitiche adottate nell'esecuzione delle analisi
- generalità del fornitore, quale nome, indirizzo, recapito telefonico, numero di fax esito di posta elettronica.
- numero di pagina progressivo, incluso la prima pagina e numero totale di pagine
- data e sigla del referente tecnico-scientifico

Il rapporto di prova non riporta giudizi, commenti, valutazioni e/o interpretazioni se non espressamente richiesti da Acquedotto del Fiora.

Il fornitore è tenuto a far pervenire, in caso di richiesta, senza alcun compenso ulteriore, copie di referti conformi agli originali.

Il Rapporto di prova deve essere conforme a quanto richiesto dal D. Lgs 18/23 per acque destinate al consumo umano.

USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Per l'utilizzo del marchio Accredia devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Ente di Accreditamento Accredia.

ONERI DEL FORNITORE

Il fornitore avrà i seguenti oneri:



Acquedotto del Fiora

- 1) conservare i quaderni di analisi e gli elaborati analitici (cromatogrammi, spettri...) presso la sede del laboratorio per un periodo di 5 anni a partire data di prelievo del campione
- 2) accettare eventuali visite di funzionari di Acquedotto del Fiora e/o di personale esterno da questi accreditato, finalizzate alla verifica del grado di conformità della struttura organizzativa e della procedura operativa rispetto alle indicazioni contenute nell'offerta.

CONTROLLI DI QUALITA'

Acquedotto del Fiora si riserva la facoltà di effettuare periodicamente delle verifiche sulla qualità dei risultati analitici forniti dal fornitore attraverso l'inserimento, tra i campioni da analizzare, di campioni "civetta" che in realtà sono standard di riferimento certificati.

Acquedotto del Fiora si riserva la facoltà di richiedere gli esiti delle prove dei circuiti interlaboratorio a cui il laboratorio aggiudicatario ha partecipato secondo quanto richiesto nell'Accordo Quadro.

ART. 5 – PENALI

In caso di inosservanza dei termini di consegna come sopra concordati e/o stabiliti, il Fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera/oraria (come di seguito descritto) del rispetto al valore del campione oggetto di ritardo.

- Richieste Urgenti – oltre 4 ore di ritardo dal termine stabilito nell'art. 4 sarà applicata una penale dell'10%; 20 euro per ogni ora successiva
- Richieste ordinarie – per ogni giorno di ritardo dal termine stabilito nell'art. 4 sarà applicata una penale del 20% ; 50 euro per ogni giorno successivo

Raggiunto il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore.

ART. 6- DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore fornirà la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire il servizio, in completa rispondenza con quanto offerto come migliore tecnica.

ART. 7- NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Accordo Quadro, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere:

- 1) Dlgs 36/2023 Codice dei contratti Pubblici

- 2) Lgs. n. 81 del 09.04.2008 recante il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) D. Lgs. 18/23 e s.m.i.
- 4) D. Lgs. 152 2006 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i
- 5) Legge Regione Toscana 31.05.2006 n. 20 e suoi regolamenti attuativi
- 6) D. Lgs. 28/2016
- 7) Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
- 8) Norma UNI EN ISO 9001/2008

ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AdF S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo le normative vigenti.

Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali utilizzati fino a quel momento.

AdF S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del Servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del Servizio (REC) riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del Servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del Servizio o mancata ripresa degli stessi da parte di Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del Servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del Servizio/Fornitura;
- i) mancato rispetto delle clausole previste all'allegato 1 "Descrizione delle attività da eseguire";
- l) mancato rispetto delle clausole previste all'art. 20 "Obblighi a carico dell'appaltatore";

Il REC evidenzierà tempestivamente a Appaltatore per iscritto in merito ai ritardi o disservizi nell'andamento della fornitura rispetto alla corretta esecuzione degli stessi.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte di Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei Servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contratti con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da AdF S.p.A. è fatta a Appaltatore nella forma di raccomandata con avviso di ricevimento o per Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del Servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da AdF S.p.A. si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile dell'esecuzione del servizio e Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

ART 9 RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora Appaltatore non dia corso all'esecuzione del servizio programmato, ovvero ordinato da AdF S.p.A., anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, AdF S.p.A., ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, una o più laboratori operanti nel settore.

ART. 11- DIVIETO DI SUBAPPALTO

In considerazione dell'oggetto dell'appalto trattandosi di attività altamente specializzate, per l'attività principale del presente appalto, non è ammesso il Subappalto. È richiesto, pertanto, all'appaltatore di eseguire direttamente tutte le attività di analisi oggetto del presente contratto. Si rappresenta l'esigenza, tenuto conto della sensibilità e delicatezza che le prestazioni affidate, di controllo diretto delle attività, volto a garantire un'esecuzione più accurata e precisa possibile.

ART. 12 – CONTROVERSIE E RISERVE

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio senza poter sospendere o ritardare le prove e/o analisi affidate, né rifiutare di eseguire le stesse.

ART. 13- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Accordo Quadro, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme sulla contrattualistica pubblica.

ART. 14 – IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente Accordo Quadro non è soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di registro (D.P.R. 26.10.1972 N. 634).

ART. 15 – PREZZI CONTRATTUALI

L'elenco dei prezzi unitari e omnicomprensivi è riportato nell'Allegato al presente CSA; in base ad essi sarà pagato il servizio di cui al presente appalto.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso tali da coprire i suoi costi e ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria inerente l'Accordo Quadro.

Le indicazioni e le prescrizioni dell'Accordo Quadro non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio. I prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla relativa esecuzione.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo

del servizio in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta decorsi almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, nel seguente modo.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT per il codice M74: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche con le seguenti modalità.

Verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque per cento dell'importo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

ART. 16 – SINISTRI E DANNI

Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione delle attività richieste o per altre cause ad essi conseguenti.

Appaltatore è dotata di apposita polizza assicurativa a copertura della tipologia di danni sopra indicati.

ART. 17– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nominerà il proprio Responsabile Tecnico al quale sarà affidata la responsabilità, comunque intesa, del servizio da eseguire. Dovrà perciò comunicare il nominativo del suddetto responsabile per iscritto, con l'atto d'inizio delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro, unitamente a quello dei più stretti collaboratori.

AdF S.p.A. dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento, in casi di estrema urgenza, con l'appaltatore, che a tale scopo dovrà avere un recapito di posta elettronica e di un recapito telefonico mobile del Responsabile Tecnico.

Appaltatore si impegna a:

comunicare, i nominativi dei professionisti che sottoscriveranno le analisi regolarmente abilitati alla firma dei referti analitici nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza del Responsabile del Laboratorio;

fornire documento indicante l'organizzazione del laboratorio, organigramma, addetti e relative funzioni

comunicare eventuali variazioni dei nominativi suddetti che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio.

ad aderire ai programmi di prove interlaboratori in casi richiesti dalla normativa o da enti di controllo

ad accettare audit di parte seconda da parte del committente o da parte di Enti di controllo che lo richiedano al committente.

ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore oltre ad essere tenuta per legge a tutte le previdenze di carattere sociale a favore dei propri dipendenti adibiti al servizio, e che pertanto resteranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, esonera contrattualmente AdF S.p.A. da qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, malattia, tubercolosi, ecc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'appaltatore: ed a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore dei propri dipendenti, a norma delle leggi e dei regolamenti in materia. All'uopo e per patto espresso, Appaltatore dovrà sempre, oltre che rispondere del proprio, tenere indenne AdF S.p.A. da qualsiasi molestia o danno le possa derivare, anche ad opera di terzi, dall'inosservanza delle anzidette norme, e rispondere di eventuali giudizi in luogo e vece di AdF S.p.A.

ART.19 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore provvederà alla nomina di un Responsabile unico di commessa, tale nomina è volta ad individuare il Responsabile di commessa come unico e primario riferimento dell'appaltatore, che consenta un'immediata e puntuale gestione di tutte le vicende correlate allo svolgimento del servizio; a titolo esemplificativo e non esaustivo si occuperà di:

- valutare gli aspetti tecnico-professionali relativamente ai servizi offerti;
- verificare lo stato di avanzamento delle analisi in corso di esecuzione presso il laboratorio;
- effettuare una prima valutazione sui risultati del laboratorio;
- trasmettere le comunicazioni provvisorie dei dati e i relativi fuori norma;
- assicurarsi che vengano regolarmente consegnati i Rapporti di prova;
- inviare i rendiconti economici sulle prestazioni eseguite;
- assicurarsi che vengano emesse regolarmente le fatture;
- gestire tutte le comunicazioni, ivi compresa la programmazione del ritiro dei campioni;
- prestare la propria esperienza e collaborazione per l'analisi.

Il nominativo sarà comunicato per iscritto ad AdF S.p.A. contestualmente alla stipula del contratto, in linea con le eventuali proposte migliorative avanzate nell'ambito nell'offerta tecnica.

ART. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico relativo a quant'altro l'impresa entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART 21 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 22- PERSONALE

L'appaltatore deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi a comunicare ad AdF S.p.A. i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio del personale che è incaricato dell'esecuzione del servizio in linea con quanto offerto nell'ambito delle migliorie tecniche.

Nell'esecuzione delle operazioni che formano oggetto del presente affidamento, Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del ramo e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui essi si svolgono.

ART. 23 CONTABILITA'

L'appaltatore, sulla base di moduli e modalità concordati con AdF S.p.A, dovrà far pervenire con cadenza mensile (entro i primi dieci giorni del mese successivo), un riepilogo dei campioni prelevati nel mese di riferimento con indicazione dell'importo del singolo campione e dell'importo totale. Appaltatore metterà a disposizione di AdF S.p.A un proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio. AdF S.p.A validerà la documentazione relativa alle prestazioni eseguite ed invierà all'appaltatore, con periodicità concordata, il riepilogo di cui sopra, debitamente validato e firmato, relativo a campioni prelevati nel mese di riferimento. Entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese al quale si riferisce la documentazione di cui sopra, l'impresa potrà emettere fattura relativa al totale dei servizi prestati nel mese di riferimento. Si ricorda che i prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per gli spostamenti ed i trasporti, le analisi i costi necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni previste dal presente Accordo Quadro nel rispetto delle norme vigenti. Qualora AdF S.p.A abbia la necessità di effettuare analisi di parametri non compresi tra quelli elencati, o su matrici non comprese tra quelle indicate nel presente Capitolato si provvederà a concordare di volta in volta il prezzo con l'appaltatore; resta inteso che, qualora i prezzi di volta in volta proposti dall'appaltatore: venissero giudicati onerosi da AdF S.p.A, questi ha ampia facoltà di avvalersi della collaborazione di altri laboratori di analisi per la loro effettuazione ad un costo inferiore.

ART. 24 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di Bonifico Bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.



ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.